



FIERE ED EVENTI S.r.l.s

Via Cardito, 201 I 83031-ARIANO IRPINO (AV)
info@fiereventi.eu www.fiereventi.eu
P.IVA 02855940645
Tel. 0825.1728102-330658881-3316499145

**“FIERA GUSTO
MEDITERRANEO”**

12/14 OTTOBRE 2018

**CENTRO FIERE DELLA
CAMPANIA**

ARIANO IRPINO (AV)

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

Le disposizioni riguardanti l'uso dei posteggi e la partecipazione alle manifestazioni rappresentano parte integrante del presente Regolamento, gli espositori hanno l'obbligo di attenersi alle norme di seguito indicate e a quanto espressamente regolamentato da circolari e comunicazioni relative alle specifiche manifestazioni.

Art. 1 – La sottoscrizione della presente domanda comporta accettazione delle sottoelencate clausole, l'obbligo di osservare tutte le disposizioni normative attinenti alla disciplina della Fiera, nonché il versamento dell'importo dovuto nei termini indicati.

Art. 2 – Il rapporto si esaurisce con il periodo di decorrenza limitato alla durata della manifestazione; di conseguenza, al termine della Fiera, lo spazio espositivo ritorna in assoluta disponibilità dell'Organizzazione, anche se in esso l'espositore abbia lasciato in opera l'allestimento.

Art. 3 Il pagamento dello stand, nelle quote innanzi specificate, deve avvenire nel seguente modo: acconto da versare unitamente all'adesione e saldo entro 15 gg prima dell'apertura della manifestazione. Il mancato pagamento di quanto, a qualsiasi titolo, dovuto all' Organizzazione di questa rassegna fieristica, dà ad essa la facoltà di rivalersi su quanto di proprietà dell'espositore inadempiente. Pertanto, l' Organizzazione ha diritto a trattenere gli oggetti e le merci esposte, nonché il materiale di allestimento e, dopo un mese dalla chiusura della Fiera, in caso di mancato saldo, di procedere alla vendita di essi. Il pagamento dello stand da parte di Enti Pubblici viene definito all'atto dell'ordine di prenotazione di acquisto degli spazi.

Art. 4 – La direzione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuta a fornire alcuna giustificazione di non accettare, qualora lo ritenga opportuno, la domanda di ammissione alla Fiera; in questo caso la domanda è da ritenersi nulla e l' Organizzazione svincolata da qualsiasi impegno. Si riserva, inoltre, di ridurre o di scambiare per esigenze tecniche, merceologiche o puramente organizzative e amministrative, il posteggio, già concesso, anche trasferendo in altro padiglione o zona, nonché luogo di svolgimento della Fiera, ciò senza che l'espositore abbia diritto ad indennità o risarcimento per qualsiasi motivo.

Art. 5 – I posteggi non occupati, almeno 12 ore prima della manifestazione, si intendono abbandonati e la Direzione della Fiera potrà disporre liberamente senza nessun obbligo di rimborso e con l'applicazione delle previste norme.

Art. 6 – L'espositore è tenuto a pagare due quinti dell'importo dovuto in caso di rinuncia, se questa viene data non oltre il 30° giorno antecedente l'apertura della Fiera. Se la disdetta avviene in un periodo di tempo inferiore a 30 giorni, l'espositore deve corrispondere l'intero importo convenuto; lo stesso vale nel caso l'espositore rinunci senza dare comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima della Fiera.

Art. 7 – L'espositore ha l'obbligo di comunicare l'eventuale cambio di indirizzo. In caso di mancato recapito e restituzione dai servizi postali della corrispondenza per omessa segnalazione del nuovo indirizzo, l'espositore viene considerato rinunciatario all'assegnazione del posteggio (stand) con perdita di quanto versato.

Art. 8 – Tutti i posteggi, anche se costituiti da chioschi o da padiglioni privati, sono messi a disposizione degli espositori due giorni prima dell'apertura della manifestazione fieristica; essi devono essere sgomberati e smontati entro un giorno, ovvero quello successivo alla chiusura della fiera.

Art. 9 – Mancando autorizzazioni particolari e trascorsi due giorni dalla chiusura della manifestazione, gli oggetti e manufatti non ritirati si intendono abbandonati ed acquisiti dall' Organizzazione.

Art. 10 – Il posteggio deve essere riconsegnato in perfetto stato di manutenzione e l' Organizzazione ha la facoltà di rivalersi degli eventuali danni trattenendo quanto di proprietà dell'espositore fino alla regolarizzazione della posizione.

Art. 11 – Qualsiasi variante allo stato originario dei posteggi dovrà essere autorizzata dalla direzione della Fiera e compiuta a spese dell'espositore, che dovrà provvedere al ripristino, alla chiusura della manifestazione. È proibito la verniciatura del pavimento, pareti e stand preallestito nonché apporre su di esso materiale adesivo o da altro che comunque alteri o deteriori la struttura degli stessi. La direzione della Fiera può chiedere a garanzia un deposito cauzionale.

Art. 12 – I prodotti esposti devono essere figurare sotto il nome della ditta fabbricante, devono essere stati dichiarati sulla domanda di partecipazione e accettati dalla Direzione della Fiera.

Art. 13 - Sono tassativamente proibiti, salvo preventiva autorizzazione scritta dalla Direzione, la cessione gratuita del posteggio a terzi, il subaffitto, sia pur parziale, la pubblicità per ditte diverse da quella titolare del posteggio, l'esposizione di cartelli con prezzo.

Art.14 – I posteggi devono essere completamente ultimati negli allestimenti e pronti almeno 3 ore prima dell'apertura della Fiera.

Art. 15 – Ogni allestimento da farsi in proprio deve essere approvato dalla Direzione. Gli espositori che si avvalgono di richiami fonici attraverso radio e televisori, si assumono direttamente l'obbligo di pagare il relativo canone alla SIAE.

Art. 16 – Ogni espositore, provvedendo all'allestimento dello stand, deve tassativamente occupare lo spazio assegnato senza sconfinare.

Art. 17 – Ogni genere di imballo o di ingombro dovrà essere tolto in tempo utile e cioè 3 ore prima dell'apertura della Fiera; in mancanza provvederà la Direzione a spese dell'inadempiente.

Art. 18 – L'asportazione di qualsiasi oggetto, merce, struttura e materiale in genere non è permessa senza un buono di uscita rilasciato dalla Direzione. Per ottenere tale buono le ditte espositrici dovranno aver provveduto al saldo dei pagamenti. In ogni caso gli stand non possono essere smantellati e svuotati prima della chiusura della Fiera.

Art.19 – È vietato accendere fuochi, introdurre materie esplosive, detonanti, illuminanti o comunque pericolose nei posteggi. Per quanto riguarda i bruciatori di riscaldamento e ogni apparecchiatura a fiamma viva vanno applicate le norme di sicurezza dei Vigili del Fuoco e, comunque, la Direzione declina tutte le responsabilità conseguenti ad eventuali incendi. È fatto obbligo agli espositori di usare materiale compatibile o almeno ignifugati per gli allestimenti. Nei padiglioni e nelle pensiline vige il divieto di fumare.

Art. 20 – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: uso illuminazione e forza motrice. Tutta l'area fieristica è illuminata dalla ditta organizzatrice; gli espositori potranno prelevare la corrente elettrica per il proprio stand, con l'impianto a regola d'arte secondo norme vigenti, usando cavi di sezione adeguata con grado di isolamento e installando al punto di prelevamento secondo le disposizioni normative gli idonei sistemi di protezione salvavita a tutte le apparecchiature di sicurezze di protezione del caso. Gli espositore delle aree scoperte, oltre alle già su indicate norme, dovranno essere fornite di cassette stagne con relativa presa di terra.

L'accertamento della potenza installata verrà effettuato nel corso della Manifestazione dal personale della Fiera. Eventuali reclami dovranno essere presentati un giorno prima della chiusura della Fiera. Trascorso tale termine l'addebito si intende tacitamente accettato.

La ditta organizzatrice della fiera declina ogni responsabilità relativa alle conseguenze di eventuali danni causati da sbalzi di tensione o di altri incidenti a persone o cose derivanti dall'impianto o dall'energia elettrica.

Art. 21 – IMPIANTI IDRICI: Per il prelievo di acqua dalle tubature della Fiera viene applicata una tariffa forfettaria per tutta la durata della Fiera.

Art. 22 – I Signori espositori, che hanno necessità di effettuare rifornimenti di merci possono chiedere l'accesso del proprio automezzo alla Direzione della Fiera e potranno accedere 1 ora prima dell'apertura. Il documento verrà ritirato dal personale di vigilanza all'uscita dell'automezzo.

Art. 23 – ASSICURAZIONE: L' Organizzazione sottoscrive una polizza generale di incendio e responsabilità civile. Dal momento che l' Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni e furti sofferti dagli espositori, ciascuno di questi può provvedere all'assicurazione dei propri prodotti esposti e di qualunque materiale inerente. Tale assicurazione può farsi presso qualunque compagnia di assicurazione. Nel caso di stand collettivi la polizza di assicurazione è a carico di Fiere e Congressi Srl.

Art. 24 – INGRESSI: L'orario ufficiale di apertura della manifestazione fieristica è fissato di norma dalle ore 10,00 alle ore 20,00, per tutta la durata della Fiera. L' Organizzazione si riserva la facoltà di modificare l'orario. Gli espositori possono accedere nell'area Fiera 30 minuti prima dell'apertura e uscire entro 30 minuti dopo la chiusura. L'Organizzazione si riserva la facoltà di stabilire tasse di ingresso a singole mostre o settori della Fiera stessa.

Art. 25 – NETTEZZA URBANA: L'Organizzazione provvede giornalmente alla nettezza generale dell'area Fiera. Gli espositori sono tenuti alla pulizia dei propri stand.

Art. 26 – VIGILANZA: L'Organizzazione provvede al servizio di vigilanza notturna e diurna, declinando ogni responsabilità sia per i rischi naturali e di forza maggiore che per furti. È assolutamente proibito, tranne speciale autorizzazione rilasciata dalla Direzione, far effettuare il servizio di vigilanza da personale proprio.

Art. 27 – SERVIZI PUBBLICITARI: Ad ogni espositore è concesso di svolgere nel proprio posteggio, per sé e per le case rappresentate, qualsiasi pubblicità seguendo le vigenti disposizioni di legge in materia. Detta pubblicità non dovrà, però, recare disturbo e molestia agli altri espositori e ai visitatori. Ogni altra forma pubblicitaria all'esterno del posteggio e nell'ambito della Fiera, deve svolgersi solo attraverso l' Organizzazione secondo le tariffe fissate.

Art. 28 – FORZA MAGGIORE: In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà della Direzione della Fiera, la data della rassegna fieristica potrà essere cambiata o, addirittura, la rassegna stessa potrà essere soppressa; in tal caso, l' Organizzazione non potrà essere citata per danni, a nessun titolo, ed avrà il suo obbligo della restituzione dell'acconto versato.

Art. 29 – DIVIETI IN GENERALE: A tutti i partecipanti è assolutamente vietato:

- a) la cessione totale o parziale, anche gratuita, dei posteggi;
- b) l'esposizione dei prezzi e la mostra ambulante dei prodotti esposti;
- c) l'attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali, ecc. o con mezzi vocali;
- d) l'esposizione dei prodotti non indicanti, almeno genericamente, nella domanda di partecipazione;
- e) l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliant o simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri espositori;
- f) la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;
- g) la distribuzione di volantini pubblicitari, campioni, articoli promozionali e similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie;
- h) l'uso delle strutture portanti dei padiglioni a sostegno di tabelle e di allestimenti;
- i) la propaganda e i giudizi che possono recare critica ed offesa a istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;
- j) la permanenza di persone, anche dipendenti del partecipante nel quartiere fieristico dopo la chiusura serale di esso o nei singoli padiglioni o settori nelle ore di chiusura previste dall'orario (tranne autorizzazioni particolari);
- k) la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;

- l) effettuare pubblicità per conto terzi;
- m) le dimostrazioni pratiche non specificatamente autorizzate su preventiva richiesta;
- n) smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima dell'ora di chiusura della manifestazione e deteriorare o, comunque, manomettere i materiali e le installazioni forniti dall'Ente;
- o) effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
- p) l'introduzione nel quartiere fieristico di materiale esplosivo, di prodotti detonanti e pericolosi o, comunque, suscettibili di provocare danno o molestia;
- q) fotografare, firmare, disegnare o, comunque, riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano, senza l'autorizzazione scritta degli espositori interessati e dell'Organizzazione. Questa si riserva, in ogni caso, la facoltà di eseguire e far eseguire riprese, fotografie o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita con espressa rinuncia ai diritti d'autore da parte degli espositori.

Per l'eventuale funzionamento di apparecchi musicali, per i quali sono obbligatoriamente dovuti i diritti di autore alla SIAE, l'espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 30 – Ad ogni espositore vengono rilasciate massimo 3 tessere di ingresso gratuite; ulteriori tessere possono essere rilasciate, per un numero massimo di 10 persone, ad un prezzo specifico fissato dall'Ente fieristico;

Art. 31 – L'inosservanza di tali disposizioni, come la violazione di una qualunque clausola del presente Regolamento Generale, dà luogo alla risoluzione del contratto e alla chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso delle quote pagate e salvo le maggiori responsabilità relative.

Art.32 – DOMICILIO LEGALE, FORO COMPETENTE: Per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, l'espositore elegge il proprio domicilio operativo presso la Direzione di questa Fiera.

Art. 33 – Per qualsiasi controversia sorta dopo la chiusura della Fiera sarà competente il Foro del Comune in cui si svolge la manifestazione.

Art. 34 – ESCLUSIVE: L'Ente fieristico ha l'esclusiva del catering per cibi, bevande e allestimenti.

Art. 35 – La partecipazione di Enti Pubblici è soggetta a tariffe specificatamente definite dall'Ente fieristico.

Art. 36 – In Fiera, di norma, è vietata la vendita con la consegna immediata del prodotto.

Art.37 – L'allestitore ufficiale, unico, delle manifestazioni fieristiche è Fiere ed Eventi Srls.

Data

Timbro e firma del rappresentante legale

Con la firma della presente domanda di partecipazione dichiaro espressamente di accettare integralmente quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 del Regolamento Generale.

Data

Timbro e firma del rappresentante legale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data

Timbro e firma del rappresentante legale